

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1436)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1965  
(V. Stampato n. 2656)*

**presentato dal Ministro delle Finanze  
(TREMELLONI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio  
(PIERACCINI)**

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio  
(LAMI STARNUTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 1965*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla lanatura delle

pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale del 7,80 per cento, prevista dal comma precedente, sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di lanatura ai reparti d'impiego ».

L'articolo 4 è sostituito con il seguente :

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengono acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi e trapunte di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento. Tale addizionale è dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e a quella di coperte.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da essi esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito

certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 o la quota integrativa del 3,80 per cento, nel caso in cui sia stata corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, commisurate rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Nel primo comma dell'articolo 5 alla lettera *a*), dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento esclusi i materassi e le trapunte di lana » ;

alla lettera *b*), dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento esclusi i feltri battuti » ;

alla lettera *c*), dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 5, dopo la parola « restituzione » sono soppresse le parole « all'esportazione » e dopo le parole « si applicheranno » sono inserite le parole « per i prodotti esportati ».

ALLEGATO.

*Decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 9 ottobre 1965.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e di istituire una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per l'industria ed il commercio;

## DECRETA:

## Articolo 1

È sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui al punto *V*), lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

## Articolo 2

I filati di lana e i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste al punto *V*), lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

## Articolo 3

Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato *A* alla legge 12 ago-

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sottoindicate:

645	Lane in massa .....	7,80 %
ex-646	Peli fini non nominati né compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepore, di castoro e di nutria .....	7,80 %
647	Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti .....	7,80 %
648	Cascami di lana e di peli fini, puri o misti .....	7,80 %
649	Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti .....	7,80 %
650	Lane e peli, cardati o pettinati .....	7,80 %
757	Stracci (avanzi, ritagli, e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi .....	4,00 %

## Articolo 4

L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nello Stato o importate dall'estero da imprese esercenti attività diverse dalla produzione di filati.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza per gli acquisti nello Stato o alla Dogana per l'importazione dall'estero, la attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di Amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa.

Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato od importate dall'estero in esenzione dall'addizionale speciale, a norma dei precedenti commi, vengano vendute ad imprese esercenti la produzione di filati, le acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, corrispondere l'addizionale stessa sul prezzo di acquisto mediante emissione di fattura od altro equivalente documento.

## Articolo 5

Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, previste dalla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante della addizionale medesima, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

- a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 2,70 %;
- b) prodotti elencati nella tabella allegato B alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 3,80 %;
- c) prodotti elencati nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 5 %.

Le dette aliquote sono ridotte alla metà per i prodotti tessili costituiti da materie prime provenienti da stracci; si considerano come tali i prodotti il cui prezzo o valore sia inferiore a lire mille per chilogrammo.

In ogni caso, le aliquote di cui ai precedenti commi vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime non laniere effettivamente contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.

Le disposizioni del presente articolo, concernenti la restituzione all'esportazione, si applicheranno a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto stesso avrà cessato di avere efficacia.

#### Articolo 6

Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

#### Articolo 7

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, la trasposizione delle voci delle cessate tariffe doganali, riportate nei provvedimenti in materia d'imposta generale sulla entrata, nelle corrispondenti voci delle nuove tariffe dei dazi doganali d'importazione e delle loro modificazioni.

#### Articolo 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1965.

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO —  
PIERACCINI — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE